



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

DELIBERA N. 169/07/CSP

**SEGNALAZIONE DEGLI ONOREVOLI MARCO PANNELLA
(ASSOCIAZIONE POLITICA NAZIONALE LISTA MARCO PANNELLA) E
MARCO CAPPATO (ASSOCIAZIONE LUCA COSCIONI) E DELLA
SIGNORA RITA BERNARDINI (RADICALI ITALIANI) NEI CONFRONTI
DELLA SOCIETA' RAI RADIODIFFUSIONE ITALIANA S.P.A.
(EMITTENTI PER LA RADIODIFFUSIONE TELEVISIVA IN AMBITO
NAZIONALE "RAI UNO", "RAI DUE" E "RAI TRE")
PER LA PRESUNTA VIOLAZIONE DEGLI ARTICOLI 3 E 7 DEL DECRETO
LEGISLATIVO 31 LUGLIO 2005, N. 177
("TG1", "TG2" E "TG3")**

L'AUTORITÀ

NELLA riunione della Commissione per i servizi ed i prodotti del 21 novembre 2007;

VISTO l'articolo 1, comma 6, lettera b), nn. 1 e 9 della legge 31 luglio 1997, n. 249, pubblicata nel Supplemento Ordinario n. 154/L alla *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997;

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante "*Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 18 agosto 1990, n. 192 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, recante "*Testo unico della radiotelevisione*", pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 7 settembre 2005, n. 208, ed, in particolare, gli articoli 3 e 7;

VISTO l'atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

VISTA la delibera n. 200/00/CSP del 22 giugno 2000, recante "*Disposizioni di attuazione della disciplina in materia di comunicazione politica e di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*", pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 1° luglio 2000, n. 152;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la delibera n. 22/06/CSP del 1° febbraio 2006, recante “*Disposizioni applicative delle norme e dei principi vigenti in materia di comunicazione politica e accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 4 febbraio 2006, n. 29;

VISTA la delibera n. 22/07/CSP del 22 febbraio 2007, recante “*Richiamo all’osservanza dei principi vigenti in materia di parità di accesso ai mezzi di informazione nei periodi non elettorali*”, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 15 marzo 2007, n. 62;

VISTE le segnalazioni degli Onorevoli Marco Pannella (Presidente dell’Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella) e Marco Cappato (Segretario dell’Associazione Luca Coscioni), e della Signora Rita Bernardini (Segretaria dei Radicali Italiani), pervenute rispettivamente in data 18 ottobre 2007 (prot.lli n. 61683 e n. 61687) e 19 ottobre seguente (prot. n. 61890), con le quali si assume che le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale “*Rai Uno*”, “*Rai Due*” e “*Rai Tre*”, esercite dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., nel periodo compreso tra il 1° agosto 2007 e il 13 ottobre 2007 – in cui gli esponenti si sono segnalati per iniziative politiche di rilievo, anche a proposito di temi di grande attualità in materia di economia, giustizia, diritti civili e temi etici – nelle edizioni principali (meridiana e serale) dei notiziari “*Tg2*” e “*Tg3*”, ad eccezione del “*Tg1*”, in cui non è stato attribuito alcuno spazio, hanno riservato spazio limitato ai rappresentanti dei soggetti politici denunciati, ed in particolare:

- nel notiziario “*Tg1*” nelle centoquarantasei edizioni principali su un totale di settecentonovantasei interventi (duecentocinque interventi riferiti ad esponenti di Governo e cinquecentosessantaquattro interventi relativi ad esponenti di partito) non è stato dato accesso a rappresentanti politici dei denunciati, ma solo a rappresentanti istituzionali (il 17 agosto 2007 e il 26 settembre successivo al Ministro Bonino);
- nel notiziario “*Tg2*” nelle centoquarantasei edizioni principali su un totale di cinquecentosette interventi (centodiciassette interventi riferiti ad esponenti di Governo e trecentonovanta interventi relativi ad esponenti di partito) rappresentanti politici dei soggetti denunciati hanno avuto accesso in voce solo due volte (il 30 agosto 2007 l’on. D’Elia e il 25 settembre successivo il Ministro Bonino), per un tempo pari a ventotto secondi su un totale di due ore e ventisette secondi;
- nel notiziario “*Tg3*” nelle centoquarantasei edizioni principali su un totale di ottocentosette interventi (duecentotrentatré interventi riferiti ad esponenti di Governo e cinquecentosettantaquattro interventi relativi ad esponenti di partito) rappresentanti politici dei soggetti denunciati hanno avuto accesso in voce solo sei volte (il 2 e 3 agosto 2007 l’on. Pannella, il 14 settembre successivo l’on. Pannella e il Ministro Bonino, il 7 ottobre l’on. D’Elia e il 13 ottobre 2007 Rita



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

Berardini), per un tempo pari a un minuto e trentaquattro secondi su un totale di quattro ore, ventidue minuti e tredici secondi del tempo complessivamente riservato ai politici, il tutto in violazione delle disposizioni in materia di pluralismo politico e dei principi di obiettività, completezza ed imparzialità dell'informazione recati dagli articoli 3 e 7 del testo unico della radiotelevisione, recato dal decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la nota in data 22 ottobre 2007 (prot. n. 62888) del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse dell'Autorità con la quale sono state richieste informazioni alla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale "Rai Uno", "Rai Due" e "Rai Tre", al fine di acquisire elementi per verificare le circostanze segnalate;

VISTA la memoria trasmessa dalla società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., pervenuta in data 29 ottobre 2007 (prot. n. 64689), dalla quale si evince, in particolare, che:

- in primo luogo, quanto alla premessa metodologica formulata dai denunciati, si cerca di accreditare la tesi secondo cui l'Associazione Politica Radicale, l'Associazione Luca Coscioni e l'Associazione Marco Pannella siano soggetti distinti e separati da La Rosa nel Pugno e che, pertanto, andrebbero esclusi nella valutazione dei tempi sia gli interventi dell'on. Capezzone (il quale da tempo ha formato un proprio soggetto politico "decidere.net"), sia quelli dell'on. Boselli e di altri esponenti dello Sdi (i quali starebbero per creare una nuova formazione, la Costituente socialista);
- sul sito internet della Camera dei Deputati è pubblicato l'elenco dei Gruppi parlamentari tra i quali figura quello de La Rosa nel Pugno, al quale risultano aderire gli onorevoli Boselli e Capezzone; quanto all'on. Boselli, è ufficiale che il nuovo partito socialista nascerà nel mese di gennaio p.v.;
- sulla base di tali elementi consegue che soltanto La Rosa nel Pugno è qualificabile come soggetto politico legittimato ai sensi degli articoli 7, comma 2, lettera c), Testo unico della radiotelevisione, e 10 della legge n. 28/00, nonché dal regolamento della Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi del 18 dicembre 2002, a nulla rilevando le sue eventuali diverse componenti interne a cui si fa riferimento nelle segnalazioni;
- come affermato nella sentenza del Tar Lazio, Sez. II, del 12 gennaio 2005, l'Associazione Politica Nazionale Lista Marco Pannella è carente sul piano della legittimazione processuale e, quindi, non legittimata a ricorrere, in quanto non risulta il collegamento della Lista Bonino – soggetto politico autonomo presente nello schieramento politico con un proprio elenco di candidati ed una propria caratterizzazione politica – alla ricorrente Associazione, tale da giustificare la rappresentanza processuale;
- né si può escludere dalla valutazione del dato quantitativo la presenza degli onorevoli Boselli e Capezzone, i quali risultano aderire al gruppo parlamentare La Rosa nel Pugno;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

- dal monitoraggio televisivo a disposizione della concessionaria si evince che, nel periodo considerato, il tempo di presenza di esponenti de La Rosa nel Pugno nei telegiornali in questione è di sensibile entità e che nell'ambito degli stessi è stata data notizia in merito alle tematiche prospettate dagli esponenti;
- la valutazione del caso in esame non può, tuttavia, prescindere dalla verifica della presenza degli esponenti politici de La Rosa nel Pugno nei programmi appartenenti all'area dell'informazione complessivamente considerata, in linea con l'orientamento dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni;
- quanto ai programmi di informazione, nella stessa sentenza del giudice amministrativo innanzi citata viene, infatti, precisato che la presenza dei soggetti politici non va verificata sulla base di rigidi criteri cronometrici, bensì con riferimento all'area dell'informazione complessivamente considerata, in considerazione del legame che sussiste tra la presenza dei soggetti politici e i temi dell'attualità e della cronaca;
- una diversa soluzione inciderebbe sulla libertà imprenditoriale dell'editore e ancor più sulla libertà di manifestazione del pensiero e di informazione dei giornalisti, i quali verrebbero condizionati, nell'esercizio della loro professione, in violazione degli articoli 41 e 21 della Costituzione, in singoli e puntuali programmi o serie di programmi e non nell'intero complesso della programmazione informativa televisiva;
- infine, come risulta per tabulas, si registra una sensibile presenza di esponenti de La Rosa nel Pugno nei programmi di approfondimento informativo della concessionaria pubblica;

CONSIDERATO che i telegiornali "Tg1", "Tg2" e "Tg3", oggetto delle segnalazioni, caratterizzati dalla correlazione ai temi dell'attualità e della cronaca e ricondotti sotto la responsabilità di una specifica testata giornalistica, sono programmi che per impostazione e realizzazione sono suscettibili di autonoma considerazione sotto il profilo del rispetto delle norme in materia di pluralismo;

CONSIDERATO quanto disposto dall'articolo 3 del Testo Unico della radiotelevisione, secondo cui *"Sono principi fondamentali del sistema radiotelevisivo la garanzia della libertà e del pluralismo dei mezzi di comunicazione radiotelevisiva, la tutela della libertà di espressione di ogni individuo, inclusa la libertà di opinione e quella di ricevere o di comunicare informazioni o idee senza limiti di frontiere, l'obiettività, la completezza, la lealtà e l'imparzialità dell'informazione, l'apertura alle diverse opinioni e tendenze politiche, sociali, culturali e religiose e la salvaguardia delle diversità etniche e del patrimonio culturale, artistico e ambientale, a livello nazionale e locale, nel rispetto delle libertà e dei diritti, in particolare della dignità della persona, della promozione e tutela del benessere, della salute e dell'armonico sviluppo fisico, psichico e morale del minore, garantiti dalla Costituzione, dal diritto comunitario, dalle norme internazionali vigenti nell'ordinamento italiano e dalle leggi statali e regionali"*;



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

CONSIDERATE le disposizioni di attuazione recate, con particolare riferimento ai programmi di informazione, dall'articolo 2 della citata delibera n. 22/06/CSP, primo comma, secondo il quale *“Tutte le trasmissioni di informazione, compresi i telegiornali, le rubriche e le trasmissioni di approfondimento devono rispettare i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista e parità di trattamento”*;

RITENUTO opportuno estendere il periodo oggetto di verifica fino al 31 ottobre 2007, considerato riferimento temporale congruo in ordine alla specifica tipologia del notiziari “Tg1”, “Tg2” e “Tg3”, al fine dell'accertamento della programmazione delle emittenti in questione;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'articolo 7, del citato Testo Unico, l'attività di informazione radiotelevisiva, da qualsiasi emittente esercitata, costituisce un servizio di interesse generale;

RITENUTO, in particolare, che, ai sensi delle disposizioni vigenti, la garanzia della libertà e del pluralismo dell'informazione fa salva l'autonomia ideativa, produttiva ed informativa delle emittenti televisive, purché questa non dia luogo a disparità di trattamento o a violazioni del principio della completezza dell'informazione;

CONSIDERATO che la partecipazione dei soggetti politici ai programmi di informazione non è regolata, a differenza della comunicazione politica, dal criterio della ripartizione matematicamente paritaria degli spazi attribuiti, ma dal criterio della parità di trattamento nella rappresentazione delle posizioni politiche;

CONSIDERATO, altresì, che, alla stregua del consolidato orientamento giurisprudenziale dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, il corretto svolgimento del confronto politico su cui si fonda il sistema democratico va correlato al rispetto del principio di parità di trattamento, al fine di assicurare nei programmi di informazione l'equa rappresentazione delle opinioni politiche e la pari opportunità tra i soggetti politici;

RILEVATO che dai dati disponibili del monitoraggio dei notiziari “Tg1”, “Tg2” e “Tg3”, forniti dall'Isimm Ricerche risulta che nel periodo dal 1° agosto 2007 al 31 ottobre 2007 il tempo di parola complessivamente fruito nelle edizioni principali dagli esponenti della Rosa nel Pugno, ivi includendo i soggetti denunciati, è stato:

- nel “Tg1” pari a un minuto e cinquantasei secondi, corrispondente allo 0,93% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici (tre ore ventisei minuti e cinquantuno secondi) e allo 0,60% del tempo complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (cinque ore ventitré minuti e quarantatré secondi). Il notiziario ha altresì riservato un tempo di parola di quattro minuti e dodici secondi, corrispondente al 3,59% del tempo complessivo dedicato ai soggetti istituzionali (un'ora cinquantasei



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

minuti e cinquantadue secondi), ad interventi di esponenti istituzionali facenti parte dei segnalanti (Ministro Emma Bonino). Risulta, quindi, un tempo di parola totale fruito dagli esponenti della Rosa nel pugno, ivi inclusi i soggetti denunciati, pari a sei minuti e otto secondi, corrispondente all'1,89% del tempo di parola complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali;

- nel "Tg2" pari a due minuti e quarantacinque secondi, corrispondente all'1,88% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici (due ore ventisei minuti e trentaquattro secondi) e all'1,42% del tempo complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (tre ore quattordici minuti e sedici secondi). Il notiziario ha altresì riservato un tempo di parola pari a ventiquattro secondi, corrispondente allo 0,84% del tempo complessivo dedicato ai soggetti istituzionali (quarantasette minuti e quarantadue secondi), ad interventi di esponenti istituzionali facenti parte dei segnalanti (Ministro Emma Bonino). Risulta, quindi, un tempo di parola totale riservato agli esponenti della Rosa nel Pugno, ivi includendo i soggetti denunciati, pari a tre minuti e nove secondi, corrispondente all'1,62% del tempo di parola complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali ;

- nel "Tg3" pari a cinque minuti e sei secondi, corrispondente al 2,46% del tempo complessivo dedicato ai soggetti politici (tre ore ventisette minuti e trentuno secondi) e all'1,53% del tempo complessivamente riservato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali (cinque ore trentadue minuti e diciotto secondi). Il notiziario ha altresì riservato un tempo di parola di un minuto e ventisette secondi, corrispondente all'1,16% del tempo complessivo dedicato ai soggetti istituzionali (due ore quattro minuti e quarantasette secondi), ad interventi di esponenti istituzionali facenti parte dei segnalanti (Ministro Emma Bonino). Risulta, quindi, che il tempo di parola totale riservato agli esponenti della Rosa nel Pugno, ivi includendo i soggetti denunciati, è pari a sei minuti e trentatré secondi, corrispondente all'1,97% del tempo di parola complessivamente dedicato agli interventi dei soggetti politici e istituzionali;

CONSIDERATO, pertanto, che le emittenti televisive in questione non hanno assicurato nel periodo considerato, nei confronti dei segnalanti, un'adeguata presenza nelle edizioni principali dei notiziari "Tg1", "Tg2" e "Tg3", tale da garantire l'effettivo rispetto dei principi recati dagli articoli 3 e 7 del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 ed, in particolare, della completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento relativamente alle tematiche correlate all'interesse giornalistico legato all'attualità della cronaca;

RITENUTO per l'effetto di quanto sopra, di dare concreta applicazione ai principi recati dagli articoli 3 e 7, del citato decreto legislativo n. 177 del 2005 e dall'Atto di indirizzo sulle garanzie del pluralismo nel servizio pubblico radiotelevisivo approvato dalla Commissione parlamentare per l'indirizzo generale e la vigilanza dei servizi radiotelevisivi nella seduta dell'11 marzo 2003;

A



Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni

VISTA la proposta del Servizio Comunicazione politica e Risoluzione di conflitti di interesse;

UDITA la relazione del Commissario Giancarlo Innocenzi Botti, relatore ai sensi dell'articolo 29 del "Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell'Autorità";

DELIBERA

1. La società Rai Radiotelevisione Italiana S.p.a., esercente le emittenti per la radiodiffusione televisiva in ambito nazionale *Rai Uno*, *Rai Due* e *Rai Tre*, con sede in Roma, Viale G. Mazzini, 14 - c.a.p. 00195, è richiamata a rispettare nelle edizioni dei notiziari "Tg1", "Tg2" e "Tg3" e nei confronti dei segnalanti, i principi di completezza e correttezza dell'informazione, obiettività, equità, lealtà, imparzialità, pluralità dei punti di vista tra le forze politiche in condizioni di parità di trattamento richiamati dalle disposizioni normative e regolamentari citate nelle premesse.

2. L'Autorità verifica l'osservanza del presente richiamo anche attraverso il monitoraggio dei programmi e, in caso di inosservanza, adotta i conseguenti provvedimenti richiesti dalla legge.

Napoli, 21 novembre 2007

IL PRESIDENTE f.f.
Giancarlo Innocenzi Botti

per attestazione di conformità a quanto deliberato
per IL SEGRETARIO GENERALE
Maria Caterina Catanzariti